

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 14-3845/2011

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale
Titolo III-bis - parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: **ROMI ITALIA S.R.L.**

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Impianto di: | Pont Canavese |
| Sede Operativa: | Pont Canavese, via Marconi 30 |
| Sede Legale | Torino, c.so Re Umberto 1 |
| C.F.: | 06218580964 |
| Posizione SIA: | 015958 |

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/1/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT – Best Available Techniques*);
- la direttiva IPPC, attuata in Italia con il D.Lgs. 59/2005, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 è attualmente recepita nella parte II del Titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 128/2010, i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 sono conclusi ai sensi del D.Lgs. 59/05;

VISTA:

- la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 31/05/2010 (prot. n. 452408) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'Impresa Romi Italia s.r.l. (in seguito denominata "Gestore") per il proprio impianto sito in via Marconi 30 nel Comune di Pont Canavese, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:
 - codice 2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica fornita dall'azienda insieme all'istanza di autorizzazione e nelle successive integrazioni e acquisita agli atti, comprendente le informazioni richieste al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05;
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R, allegato alla istanza di autorizzazione;

CONSIDERATO:

- gli atti della Conferenza di Servizi tenutasi il 29 Settembre 2010 e convocata ai sensi dell'art.5, comma 10, del D.Lgs. 59/05 con nota del 06/09/2010 (prot. n. 696667);
- il confronto delle tecniche adottate nell'impianto con quelle descritte nei seguenti documenti di riferimento:
 - le linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008 (So n. 29 alla Gu 3 marzo 2009 n. 51);
 - il Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics (BRef), adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006 relativo al settore produttivo in esame;

ACQUISITO:

- il parere del Comune di Pont Canavese, ricevuto il 28/09/2010 (prot. 767596);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-quarter comma 11 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta, o atti di analoga natura in materia ambientale di cui l'Impresa **Romi Italia s.r.l.** è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:



| Estremi atto | Ente | Data | Oggetto |
|----------------------------|---------------------|-------------|---|
| D.D. n. 192-9178/2009 | Provincia di Torino | 25/02/2009 | Autorizzazione allo scarico di reflui tecnologici in acque superficiali. |
| Prot. 1482 del 30/07/1990 | Regione Piemonte | 30/07/1990 | Domanda di autorizzazione ex art 12 del DPR 203/88 in materia di inquinamento atmosferico - impianti esistenti |
| Prot. 13202 del 14/10/1996 | Regione Piemonte | 14/10/1996 | Domanda di autorizzazione in via generale ai sensi della DGR 7-9073/1996 - punto di emissione 2.8 (vasca cromatura 8) |

- il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" del 23/06/2010.;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- che il Gestore dell'Impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;

VALUTATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto sussistano le condizioni per autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006, l'Impresa **Romi Italia s.r.l.** all'esercizio della attività IPPC
 - o codice 2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³

presso la sede operativa di via Marconi 30, nel Comune di Pont Canavese, con l'osservanza di tutte le condizioni, prescrizioni e valori limite contenuti nel presente provvedimento;

VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi

- dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
 - la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
 - il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 avente ad oggetto "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis – parte II del D.Lgs. 152/06, all'**Impresa Romi Italia s.r.l.** per l'esercizio presso la sede operativa di **via Marconi 30**, nel Comune di **Pont Canavese** della seguente attività IPPC:
 - codice 2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³
2. di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportate anche le frequenze di comunicazione dei dati relativi ai controlli previsti nel piano di monitoraggio e controllo;

3. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
4. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;

- EVIDENZA -

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Pont Canavese (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4 e alla SMAT s.p.a.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 febbraio 2011

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

| | |
|---|-----------|
| A.1 QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA | 7 |
| A.2. CONDIZIONI GENERALI | 11 |
| A.3 MODIFICHE DELL'IMPIANTO | 11 |
| A.4 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO | 12 |
| A.5 EMISSIONI NELLE ACQUE | 12 |
| A.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA | 16 |
| A.7 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO | 21 |
| A.8 PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE | 22 |
| A.9 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI | 20 |
| A.10 EMISSIONI SONORE | 21 |
| A.11 COMUNICAZIONI AGLI ENTI | 23 |

A.1 QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Codice attività IPPC: 2.6

Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³

Nello stabilimento ROMI s.r.l. di Pont Canavese è svolta la produzione di componenti di presse per lo stampaggio plastico e in particolare sono prodotte le parti cilindriche che formano la camera di pressofusione (camera e vite di spinta) e le colonne di supporto per lo stampo. Il processo produttivo si articola in diverse fasi che comprendono sia lavorazioni di tipo meccanico sui pezzi, sia il trattamento superficiale di cromatura o di nitrurazione.




figura 1 – Schema di flusso del ciclo produttivo dello stabilimento di Pont Canavese

Lo stabilimento industriale è suddiviso nei seguenti reparti:

- Officina Meccanica e Isola Colonne dove sono svolte diversi tipi di lavorazioni meccaniche, come riportate nello schema di figura 1
- Cromatura
- Nitrurazione
- Montaggio
- Verniciatura

Il reparto verniciatura non è attualmente operativo e l'attività di verniciatura non è più svolta presso lo stabilimento. Tale attività si considera pertanto sospesa e non è compresa nella presente autorizzazione.

Trattamento di cromatura




figura 2 – Schema del processo di cromatura

L'attività IPPC consiste nella cromatura elettrolitica di diverse tipologie di componenti metalliche, che viene svolta in un unico passaggio mediante immersione nel bagno di trattamento.

La composizione dei bagni è la seguente:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Acqua | 93% |
| Acido cromico | 5% (circa 50 g/l) |
| Acido solforico | 1% (circa 10 g/l) |

La temperatura dei bagni è di circa 50°C

Sono presenti più vasche di cromatura di diversa dimensione e volumetria destinate al trattamento di componenti di diversa grandezza. Tutte le vasche sono interrate e inserite in una vasca di contenimento in cemento armato rivestita in P.V.C.. Le vasche sono inoltre dotate di una cappa per l'aspirazione dei vapori.

Nella tabella 1 è riportato il volume delle vasche di cromatura.

Tabella 1: Vasche di trattamento superficiali presenti in stabilimento

| <i>Vasca</i> | <i>Volume vasca in m³</i> | <i>Note</i> |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 3 | 9,5 m ³ | |
| 4 | 8,6 m ³ | fuori servizio |
| 5 | 9,5 m ³ | |
| 6 | 4,4 m ³ | destinata al recupero acque |
| 7 | 15,7 m ³ | |
| 8 | 15,7 m ³ | |
| TOTALE | 54,8 m³ | escluso la vasca 4 |

Si segnala che la vasca 2 non è più utilizzata per il trattamento di cromatura.

La vasca 6 non è al momento utilizzata per il trattamento di cromatura, ma potrebbe essere rimessa in esercizio nel caso di aumento di produzione.

Prima del trattamento di cromatura, i pezzi da trattare sono sgrassati manualmente strofinandoli con pezze imbevute con un prodotto sgrassante a base di solvente e sono poi risciacquati con acqua su un pavimento grigliato in modo da permettere la raccolta e il convogliamento dei reflui. Dopo la cromatura i pezzi sono lavati con acqua: la prima parte del lavaggio è svolto direttamente sulle vasche di cromatura, e l'acqua serve per il reintegro della perdita per evaporazione dai bagni. La successiva fase di lavaggio avviene sopra il pavimento grigliato citato prima.

Tutti i reflui provenienti dall'area di lavaggio su grigliato sono convogliati in una apposita vasca e periodicamente smaltiti come rifiuto.

Il rabbocco a livello dell'acqua è eseguito in modo manuale se scende sotto il livello minimo di 40 - 50 cm sotto il bordo.

Settimanalmente da ogni vasca di trattamento è prelevato un campione di acido cromico e tramite analisi eseguita nel laboratorio interno si evidenzia la percentuale di cromo e di acido solforico contenuti nel bagno. Il risultato viene registrato. In base ai risultati se necessario vengono reintegrati il cromo o l'acido solforico. Una volta all'anno i campioni di ogni vasca vengono mandati a un laboratorio esterno per un confronto. Ottenuto il risultato analitico sullo stato del bagno si procede con la manutenzione completa.

Periodicamente avviene l'estrazione mediante aspirazione delle melme che si depositano sul fondo delle vasche.

Trattamento di nitrurazione

La nitrurazione è svolta in forni a una temperatura di circa 500 °C in presenza di una atmosfera di ammoniacca e azoto. Sono presenti 4 forni di nitrurazione.

L'ammoniaca che non reagisce all'interno del forno viene abbattuta mediante combustione in un bruciatore a metano, acceso in abbinamento con l'avvio del ciclo di trattamento, e mantenuto in funzione per tutto il trattamento sino a fine ciclo di raffreddamento. Per ciclo di raffreddamento è inteso il tempo medio di 24 ore durante il quale il lavaggio della camera di reazione nel forno è fatto solamente con azoto.

Prima del trattamento di nitrurazione i pezzi sono sgrassati e lavati con le modalità già descritte per il trattamento di cromatura.

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico per gli usi igienico-sanitari avviene da acquedotto pubblico, mentre per gli usi industriali mediante derivazione da acque superficiali. Il punto di presa delle acque industriali è posto sul canale in uso alla centrale idroelettrica CIO. L'acqua industriale è utilizzata per il lavaggio dei pezzi e rabbocco delle vasche di cromatura, per il raffreddamento delle vasche di cromatura e delle foratrici profonde Giana, per il reintegro delle emulsioni oleose durante le lavorazioni meccaniche, per il reintegro del circuito di riscaldamento.

I valori massimi e medi della portata concessa per la derivazione da corpo idrico superficiale sono rispettivamente pari a 291 l/s e 131 l/s.

Parte delle acque di raffreddamento sono riciclate per il reintegro delle acque del circuito di riscaldamento.

Consumi energetici

I capannoni sono riscaldati da 2 caldaie e 4 generatori di aria calda funzionanti a olio BTZ. Ogni generatore di calore serve una rete di distribuzione indipendente, suddivisa per reparto.

Le vasche di cromatura sono mantenute in temperatura mediante una caldaia elettrica, mentre per le fasi di avviamento o in caso di necessità è utilizzata una caldaia a olio BTZ.

I forni di nitrurazione sono riscaldati mediante resistenze elettriche.

L'energia elettrica è acquisita dall'esterno mediante allacciamento alla rete ad alta tensione

Allegati tecnici

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

A2. Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico e gestionale descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. Il gestore deve inviare il report ambientale con gli esiti dei controlli e monitoraggi e le comunicazioni e relazioni richieste secondo il calendario riportato al **punto A.11**.
6. Il primo report ambientale, relativo ai monitoraggi e agli autocontrolli da effettuare entro il 31/12/2011, deve essere presentato entro il **30 Aprile 2012**.

A.3 MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Nel caso ad avviso del gestore la modifica in progetto non sia ritenuta sostanziale, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto, la modifica deve essere

comunicata almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, allegando la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento. Nel caso di modifica sostanziale, si applica il comma 2 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/2006.

A.4 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di **malfunzionamenti o avarie degli impianti di depurazione** delle emissioni in acqua o in aria, il Gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il Gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In **situazioni di emergenza** che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA, e al Gestore del Servizio Idrico Integrato qualora l'evento possa influire sullo scarico in fognatura, al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
4. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

A.5 EMISSIONI NELLE ACQUE

QUADRO EMISSIONI NELLE ACQUE

Gli scarichi idrici dell'attività produttiva provengono dalla rete tecnologica per il raffreddamento, senza contatto diretto con i materiali lavorati, dei seguenti impianti:

- macchine per le lavorazioni meccaniche (foratrici profonde "Giana")
- vasche di cromatura.

Sono presenti due punti di scarico nel canale artificiale di restituzione della centrale CIO, che confluisce nel Torrente Soana.

Non sono presenti scarichi di processo in quanto le acque di lavaggio e gli altri reflui prodotti sono smaltiti come rifiuti.

I reflui domestici provenienti dai servizi igienico-sanitari sono scaricati in pubblica fognatura. Si segnala che il punto di scarico P2, precedentemente autorizzato con cod. TO0917002, non

è più attivo e pertanto non è compreso nella presente autorizzazione.

La portata di scarico e il volume di scarico riportati in **Tabella 2** sono stati ripresi dalla precedente autorizzazione allo scarico. La verifica e valutazione più accurata delle quantità scaricate deve avvenire a seguito dell'implementazione del sistema di monitoraggio dei consumi idrici.

Si evidenzia che l'autorizzazione ha lo scopo di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e esula dalla compatibilità di tipo idraulico del corpo idrico recettore.

Tabella 2: Descrizione dei punti di emissione in acqua

| Punto di scarico | P1 | P3 | G |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Codice di scarico | TO0917001 | TO0917003 | |
| Tipologia di reflu | tecnologico – acque di raffreddamento | | Domestico |
| Provenienza | Raffreddamento vasche di cromatura e nitrurazione | Raffreddamento foratrici profonde Giana | Bagni e mensa |
| Sistema di depurazione | nessuno | | |
| Destinazione | Acque superficiali - canale artificiale di restituzione della centrale CIO, indispoda orografica destra Torrente Soana. | | Fognatura pubblica gestita da SMAT |
| Modalità di scarico | continuo | | |
| Portata di scarico massima* | 400 m ³ /h | 48 m ³ /h | |
| Volume annuo scaricato* | 100 000 m ³ /anno | | 1900 m ³ /anno |

* I valori indicati sono al momento stimati

Acque meteoriche

Tutta l'area dello stabilimento è pavimentata. Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle aree scoperte sono allontanate tramite diverse canalizzazioni in parte confluenti direttamente nel Torrente Soana e in parte nel canale di restituzione della Centrale CIO.

Sono state individuate due aree per le quali esiste il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, per le quali è stato predisposto il piano di prevenzione e gestione ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, N. 1/R.

A.5.1 REFLUI INDUSTRIALI: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il Gestore dell'impianto deve rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione allo scarico finale in **acque superficiali**, fissati dalla Tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
2. È fatto assoluto divieto di diluire gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Devono essere preventivamente comunicati alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato eventuali modifiche della rete idrica interna e/o del ciclo produttivo che comportino variazioni della qualità o un aumento della portata dello scarico.

4. Devono essere misurati i consumi idrici complessivi dello stabilimento, differenziati tra acque di processo (reintegro vasche, lavaggio pezzi, etc.), acque per il raffreddamento delle vasche, acque per il raffreddamento delle foratrici profonde e acque per usi diversi da quello industriale (es. igienico-sanitario). L'installazione degli strumenti di misura necessari deve essere completata **entro il 30/04/2011**. Gli strumenti di misura devono rispondere alle caratteristiche riportate dal D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R. Il posizionamento dei punti di misura deve essere riportato sulle planimetrie presenti presso l'impianto.
5. Tutte le vasche, i reattori e i serbatoi di stoccaggio e il percorso delle tubazioni della rete idrica di adduzione e di scarico devono essere identificati mediante opportuna simbologia o cartellonistica. Devono essere sempre presenti presso lo stabilimento la planimetria dello stabilimento con la posizione e la denominazione delle vasche di trattamento superficiale e la rete idrica di adduzione e di scarico.
6. Gli strumenti di misura delle portate devono essere di oggetto di regolare manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
7. Deve essere eseguito con **periodicità annuale** l'autocontrollo dello scarico mediante il campionamento e l'analisi, da parte di un tecnico abilitato, dei reflui industriali nei punti di scarico finale per i parametri riportati in Tabella 3. Le analisi devono essere effettuate su un campione rappresentativo dello scarico, secondo le metodiche definite nel manuale "*Metodi analitici per le acque*" pubblicato dall'APAT. Per la composizione del campione medio deve essere descritta la modalità di campionamento adottata. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive e dell'impianto di depurazione.
8. I risultati degli autocontrolli devono essere presentati all'interno del report ambientale entro il **30 Aprile** dell'anno successivo a quello di effettuazione. Il primo autocontrollo ai sensi della presente autorizzazione dovrà essere svolto **nel corso del 2011**.

Tabella 3: Reflui industriali – Punti di scarico P1 e P2
Parametri soggetti ad autocontrollo annuale

| Parametri <i>Rif. tab.3 all.V, parte III al D.Lgs 152/06</i> | Parametri <i>Rif. tab.3 all.V, parte III al D.Lgs 152/06</i> |
|--|--|
| - Conducibilità | 13 Cadmio |
| 1 pH | 14 Cromo totale |
| 2 Temperatura | 15 Cromo VI |
| 3 Colore | 16 Ferro |
| 4 Odore | 17 Manganese |
| 6 Solidi speciali totali | 18 Mercurio |
| 8 COD | 19 Nichel |
| 9 Alluminio | 20 Piombo |
| 10 Arsenico | 21 Rame |
| 11 Bario | 22 Selenio |
| 12 Boro | 23 Stagno |

| Parametri | |
|--|---|
| <i>Rif. tab.3 all.V, parte III al D.Lgs 152/06</i> | |
| 24 | Zinco |
| 27 | Solfuri (come H ₂ S) |
| 28 | Solfiti (come SO ₃) |
| 29 | Solfati (come SO ₄) |
| 30 | Cloruri |
| 31 | Fluoruri |
| 32 | Fosforo totale (come P) |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) |
| 34 | Azoto nitroso (come N) |

| Parametri | |
|--|-----------------------------|
| <i>Rif. tab.3 all.V, parte III al D.Lgs 152/06</i> | |
| 35 | Azoto nitrico (come N) |
| 37 | Idrocarburi totali |
| 38 | Fenoli |
| 39 | Aldeidi |
| 40 | Solventi organici aromatici |
| 41 | Solventi organici azotati |
| 42 | Tensioattivi totali |
| 49 | Solventi Clorurati |
| 51 | Saggio di tossicità |

A.5.2 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

1. Devono essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
2. Si evidenzia che è fatto divieto di immissione delle acque meteoriche in acque sotterranee.
3. **Entro il 31/12/2012** il gestore deve completare gli interventi descritti nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, quali in particolare la riorganizzazione delle aree di stoccaggio, con la dismissione o il recupero delle strutture non adeguate, al fine di ridurre il rischio di contaminazione delle acque meteoriche.
4. Durante le fasi di movimentazione e in particolare di carico e scarico di combustibili e reflui, devono essere messe in atto le procedure gestionali descritte nel corso della conferenza dei servizi, consistenti nella predisposizione di tappetini impermeabili sopra i pozzetti delle acque meteoriche, allo scopo di evitare il convogliamento di versamenti accidentali all'interno della rete idrica di scarico. **Entro il 30/04/2011** deve essere inviata una relazione per illustrare in dettaglio le soluzioni gestionali adottate.
5. Con riferimento all'area esterna (in planimetria indicata come area O1) dove sono depositati i componenti cilindrici prima delle lavorazioni, deve essere valutata la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Gli esiti della valutazione devono essere comunicati **entro il 30/04/2011** insieme alle modalità di prevenzione e gestione delle acque provenienti da tale area.

A.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA
QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera provengono:

- dalle aspirazioni sulle vasche di cromatura;
- dai forni di nitrurazione;
- dalle aspirazioni durante le lavorazioni meccaniche;
- dalla caldaia a olio combustibile per il riscaldamento delle vasche di cromatura;
- dai generatori di calore a olio combustibile utilizzate per il riscaldamento dei locali.

Tabella 4: Descrizione dei punti di emissione provenienti dal processo produttivo e dalle attività di servizio

| Punto di emissione | Reparto | Impianto di provenienza | Portata [Nm ³ /h] | Sistema di abbattimento |
|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| A4 | Officina meccanica | Banco sbavatura | 4100 | Nessuno |
| A5 | Officina meccanica | Lavapezzi senza uso di solvente | 130 | Nessuno |
| B1 | Cromatura | Aspirazione vasca cromatura 8 | 15000 | Sfere galleggianti sulla superficie della vasca - scrubber a umido a velo d'acqua |
| B2 | Cromatura | Aspirazione vasca cromatura 7 | 12000 | |
| B3 | Cromatura | Aspirazione vasca cromatura 3 | 15000 | |
| B4 | Cromatura | Aspirazione vasca cromatura 5 | 8000 | |
| B5 | Cromatura | Aspirazione vasca cromatura 6 | 12000 | |
| B13 | Nitrurazione | Forno nitrurazione 1 – gas esausti dal trattamento | 50 | Bruciatore a metano per la combustione dell'ammoniaca |
| B14 | Nitrurazione | Forno nitrurazione 2 - gas esausti dal trattamento | 50 | |
| B15 | Nitrurazione | Forno nitrurazione 4- gas esausti dal trattamento | 50 | |
| B16 | Nitrurazione | Forno nitrurazione 5- gas esausti dal trattamento | 50 | |
| B21 | Cromatura | Caldaia n. 216 ad olio combustibile BTZ di potenza al focolare di 443.951 kcal/h (516 kW) per il riscaldamento dei bagni di cromatura | | Nessuno |

Le vasche di cromatura 2 e 4 e i relativi punti di emissione in atmosfera sono stati dismessi.

Tabella 5: Descrizione dei punti di emissione in atmosfera provenienti dai generatori di calore per il riscaldamento civile dei locali

| Sigla camino | Reparto | Impianto | Potenza termica al focolare | Tipo di combustibile |
|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| A1 | Officina meccanica | Generatore aria calda 212 | 632 kW | Olio BTZ |
| A2 | Officina meccanica | Caldaia 213 | 732 kW | |
| A3 | Officina meccanica | Generatore aria calda 214 | 632 kW | |
| B11 | Nitrurazione | Generatore aria calda 215 | 632 kW | |
| C1 | Montaggio | Generatore aria calda 218 | 632 kW | |
| D1 | Montaggio | Caldaia 222 | 665 kW | |
| Totale | | | 3,9 MW | |

A.6.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LE EMISSIONI PROVENIENTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO E DALLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. Gli impianti devono garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel quadro emissioni deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
3. I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera. A tale scopo, la direzione del flusso dell'effluente allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere una quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
4. Le modalità di funzionamento e di verifica e manutenzione dei sistemi di aspirazioni e dei sistemi di abbattimento delle emissioni devono rispettare quanto descritto dal gestore dell'impianto nell'istanza.
5. La caldaia ad olio BTZ per il riscaldamento delle vasche di cromatura deve essere utilizzata solo per le fasi di avviamento per portare in temperatura le vasche o in caso di necessità. In questo ultimo caso deve essere registrato e motivato l'uso della caldaia a olio BTZ invece della caldaia elettrica.
6. Al fine di stimare le emissioni di solvente, devono essere registrate le quantità di solventi utilizzati annualmente per la sgrassatura dei pezzi: in particolare per ogni prodotto devono essere registrate le quantità di prodotto e di solvente impiegato. I consumi devono essere riportati nel report ambientale.

7. I valori limite di emissione fissati nella successiva **Tabella 6** rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in massa di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e dei sistemi di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti.
8. Il rilevamento delle emissioni dai punti di emissione in atmosfera deve essere eseguito con la frequenza e per i parametri riportati nella **Tabella 6**. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
9. Per l'effettuazione degli autocontrolli e la presentazione dei risultati devono essere adottate le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale UNICHIM n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella Tabella 7. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.
10. Nella presentazione dei risultati deve essere sempre descritta:
 - a) la metodica utilizzata qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate;
 - b) la portata del flusso gassoso;
 - c) nel caso delle vasche di cromatura, la superficie delle vasche aspirate.
11. I risultati degli autocontrolli devono essere presentati all'interno del report ambientale entro il **30 Aprile** dell'anno successivo a quello di effettuazione. **Il primo autocontrollo** deve essere eseguito **nel corso del 2012** per tutti i punti di emissioni soggetti ad autocontrollo periodico.
12. I punti di emissione relativi agli impianti inattivi al momento in cui è stato programmato il controllo, devono essere sottoposti ad autocontrollo entro 45 giorni dal riavvio dell'impianto. In questo caso, il gestore deve comunicare alla Provincia e all'ARPA la data di messa in esercizio dell'impianto e la data di esecuzione dell'autocontrollo con almeno **15 giorni di anticipo**.

Tabella 6: Limiti di emissione provenienti dal ciclo produttivo e dalle attività di servizio

| Punto di emissione | Inquinanti | Limiti [mg/Nm ³] | Flusso di massa | Frequenza di controllo |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Punti di emissione aspirazione lavorazioni meccaniche | | | | |
| A4 | Polveri totali comprese nebbie oleose | 10 | - | nessuna |
| A5 | Emissioni ritenute trascurabili | | | nessuna |
| Punti di emissione trattamento di cromatura * | | | | |
| B1, B2, B3, B4, B5 | Cromo e suoi composti | 0,5 | 0,0015 kg/(h m ²) | triennale |
| | Acido solforico | 2 | 0,006 kg/(h m ²) | |

| Punto di emissione | Inquinanti | Limiti [mg/Nm ³] | Flusso di massa | Frequenza di controllo |
|--|---|------------------------------|-----------------|------------------------|
| Punti di emissione trattamento di nitrurazione | | | | |
| B13, B14 B15, B16, B21 | Ammoniaca NH ₃ | 15 | - | triennale |
| Caldaia n. 216 per il riscaldamento vasche di cromatura | | | | |
| B21 | Polveri totali | 80 | - | annuali |
| | CO | 100 | - | |
| | NO _x (come NO ₂) | 200 | - | |
| | SO _x (come SO ₂) | 500 | - | |

* Il flusso di massa dai trattamenti superficiali è espresso riferito alla superficie delle singole vasche aspirate.

Tabella 7: Metodi analitici raccomandati per l'analisi degli effluenti gassosi

| Parametro | Metodi | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|---|
| | UNICHIM/ NIOSH | UNI | CEN | ISO |
| Velocità e portata | | UNI 10169 | W.I. 00264061-62 | ISO 14164 (metodo automatico) ISO 10780 |
| Polveri totali | | UNI EN 13284-1 (metodo gravimetrico) | EN 13284-1 | ISO 9096:2003 |
| Gas di combustione CO, CO₂, CH₄, O₂ | | UNI 9968 (metodo gas cromatografico) | | |
| SO_x | | UNI 10393 (metodo automatico) | | |
| NO_x | | UNI 10878 (metodo automatico) | | |
| Ammoniaca | M.U. 632 del Man. 122 | | | |
| Metalli | M.U. 723 del Man. 122 | | prEN 14385 | |
| Acido Solforico | NIOSH 7903 | | | |

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

UNI xxx = Norma nazionale

CEN: Comitato Europeo di Normazione

EN xxx: Norma europea

prEN xxx: progetto di norma EN in approvazione

W.I. xxx: Work Item CEN (doc. allo studio presso il comitato)

europeo)
ISO: Organizzazione Internazionale di Normazione
ISO xxx: Norma internazionale
ISO/CD xxx: Committee Draft ISO (doc. allo studio presso il comitato internazionale)

ISO/FDIS xxx: Final Draft International Standard (progetto di norma ISO in approvazione)
UNICHIM: Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica - Ente federato all'UNI
M.U. xxx: Metodo Unichim

A.6.2 EMISSIONI DAI GENERATORI DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO CIVILE DEI LOCALI

I generatori termici presenti presso lo stabilimento si considerano rientrare nelle disposizioni previste al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 per il riscaldamento civile, in quanto ciascun generatore, di potenza inferiore a 3 MW, è a servizio di un sistema di distribuzione e utilizzo del calore separato dagli altri.

Tali generatori devono pertanto rispettare le condizioni previste dal Titolo II - Parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, per quanto pertinente, lo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento della Regione Piemonte.

A.6.3 SERBATOI DI STOCCAGGIO

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili.

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.

Per tali emissioni l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni.

A.7 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti liquidi devono essere dotati dei necessari bacini di contenimento e di adeguati sistemi di sicurezza per contenere eventuali perdite e ridurre il rischio di versamenti accidentali. I bacini di contenimenti devono avere capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stoccati, ed in ogni caso pari a quella del più grande dei serbatoi. Devono essere presenti sui serbatoi e vasche gestiti mediante dispositivi di riempimento automatico, sistemi di allarme e/o di blocco automatico per troppo pieno. Tali dispositivi devono essere oggetto di regolare manutenzione.
4. Nel caso di bacini di contenimento collocati in aree scoperte, gli stessi devono essere svuotati dalle acque meteoriche **entro 12 ore** dall'ultimo evento meteorico.
5. Le aree non attrezzate per lo stoccaggio devono essere mantenute pulite e sgombre da

materiali che possano essere dilavati dalle acque meteoriche.

6. Per quanto attiene allo stoccaggio dei combustibili, si evidenzia la necessità, da parte del gestore dell'impianto, di verificare la conformità con l'autorizzazione al deposito rilasciata dal competente Servizio della Provincia di Torino, non ricompresa nel presente provvedimento. **Entro il 30/04/2011** deve essere inviata una nota in merito alle verifiche svolte.

A.8 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Pont Canavese ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 1 del 21/02/2005 (BUR n. 20 del 19/05/2005). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

A.9 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il piano di monitoraggio deve permettere all'azienda di verificare il proprio grado di efficienza mediante il confronto coi parametri di valutazione forniti dalle BRefs comunitarie. Gli strumenti individuati sono quelli necessari al fine di impostare un bilancio di massa, come previsto dal BRef sul monitoraggio "*General Principles of Monitoring*", e a valutare i consumi specifici. Il monitoraggio deve in primo luogo essere utile all'Azienda, che potrà approfondire e migliorarne gli strumenti proposti, in ragione delle soluzioni tecniche e gestionali che ritiene più appropriate.

1. Il piano di monitoraggio comprende le registrazioni, le analisi e le verifiche periodiche interne indicate nella documentazione allegata all'istanza. Devono in ogni caso essere monitorati i fattori produttivi riportati nella **Tabella 8**.
2. La documentazione delle procedure di monitoraggio deve essere presente presso l'azienda. Lo svolgimento delle analisi e delle verifiche e i relativi esiti, devono essere registrati e tenuti presso lo stabilimento per almeno un anno.
3. Sulla base dei fattori produttivi analizzati, devono essere valutati gli indicatori di livello prestazionale raggiunto, adottando dove possibile gli stessi indicatori proposti dai BRef e dalle linee guida di riferimento (es. consumi per unità di prodotto o di superficie trattata)
4. Il piano di monitoraggio deve essere attuato in maniera completa a partire **dal 2011**. Le registrazioni indicate in **Tabella 8** e le valutazioni sui livelli prestazionali di cui al precedente punto 3, devono essere riportati nel report ambientale entro il **30 Aprile di ogni anno**, relativamente alle misure eseguite l'anno precedente; il primo report deve essere inviato il **30 Aprile 2012**.

Tabella 8: Fattori produttivi da monitorare

| Fattore da monitorare | Frequenza di monitoraggio | Note |
|--|---------------------------|--|
| Consumi idrici per il lavaggio dei componenti prima e dopo il trattamento superficiale di cromatura e nitrurazione. | mensile | Devono essere riportate le letture dei contatori. In caso di sostituzione del contatore, deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione. |
| Consumi di materie prime impiegate nell'ambito del processo produttivo in particolare per le operazioni di trattamento di cromatura. | annuale | |
| Superficie complessiva delle componenti sottoposte a trattamento di cromatura | annuale | |
| Quantità di reflui prodotti dal lavaggio dei componenti nel processo di cromatura e nitrurazione | annuale | Per entrambe le tipologie di rifiuti deve essere eseguita almeno una volta all'anno la caratterizzazione chimico/fisica al fine di valutare le concentrazioni medie delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo. I risultati delle analisi devono essere allegati al report ambientale |
| Quantità di fanghi e melme prodotte durante le operazioni di pulizia e manutenzione delle vasche di cromatura | annuale | |
| Consumi energetici per il riscaldamento delle vasche di cromatura | annuale | |

A.10 PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Entro il 31/12/2011**, al fine di garantire una maggiore sicurezza sul controllo delle condizioni di funzionamento dei sistemi di abbattimento dell'ammoniaca proveniente dal processo di nitrurazione, deve essere installato un sistema automatico di controllo del bruciatore per l'abbattimento dell'ammoniaca prima dell'inizio del ciclo di nitrurazione: il sistema deve disporre di un allarme in grado di segnalare la mancata accensione del bruciatore, visibile e udibile presso la postazione dell'operatore che avvia e segue il processo di nitrurazione.

RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI

- Sulla base dei risultati ottenuti mediante la misura e la verifica dei consumi idrici effettivi per i diversi usi, **entro il 30/04/2012** deve essere presentata una relazione sugli interventi individuati per il risparmio idrico (riduzione dei consumi, riutilizzo delle acque di raffreddamento, etc.), prendendo in esame in particolare le utenze con il maggior consumo idrico.
- Nel caso di aumento del ricircolo interno, deve essere prevista una procedura di

monitoraggio della temperatura allo scarico idrico, al fine di valutare eventuali criticità legate al possibile aumento della stessa.

ANALISI DI SICUREZZA DEL PROCESSO DI NITRURAZIONE

4. **Entro il 30/04/2011** deve essere presentata una relazione relativa alle verifiche svolte sul processo di nitrurazione ai fine del controllo della formazione di sacche di idrogeno all'interno del forno.

COPERTURE E RIVESTIMENTI CONTENENTI AMIANTO

5. Devono essere costantemente eseguite le verifiche previste dalla vigente normativa al fine di valutare il tipo di amianto, il luogo dove è presente, il grado di conservazione, il quantitativo presunto, la pericolosità di dispersione delle fibre, il livello di priorità dei tempi di bonifica, comunicandone gli esiti alle amministrazioni competenti.

A.11 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti in Tabella 9.

Tabella 9: Comunicazioni agli Enti

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|---|--|--|
| Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (paragrafo A.6.1.8). | - Provincia di Torino - A.R.P.A. | Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento |
| Comunicazione attuazione degli interventi prescritti (paragrafo A.2.2). | - Provincia di Torino | Prima della realizzazione e entro 30 giorni dalla avvenuta realizzazione |
| Comunicazione relativa alla gestione delle acque meteoriche (paragrafo A.5.2 – punti 4 e 5) | - Provincia di Torino | Entro il 30/04/2011 |
| Analisi di sicurezza del processo di nitrurazione (paragrafo A.10.4) | - Provincia di Torino | Entro il 30/04/2011 |
| Verifica della conformità dell'autorizzazione per il deposito degli oli combustibili (paragrafo A.7.6) | - Provincia di Torino | Entro il 30/04/2011 |
| Relazione sugli interventi per la riduzione dei consumi idrici (paragrafo A.10.2) | - Provincia di Torino | Entro il 30/04/2012 |
| Presentazione del Report Ambientale | - Provincia di Torino - Comune di Pont Canavese - A.R.P.A. | Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 Aprile 2012. |

Tabella 10: Contenuto del Report Ambientale

| Descrizione | Riferimenti | Note |
|---|---|---|
| Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in acqua | paragrafo A.5.1. punto 8 | |
| Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera | paragrafo A.6.1. – punto 11 | |
| Consumi di solvente | paragrafo A.6.1 – punto 6 | |
| Monitoraggio ambientale del processo produttivo , con descritti i parametri monitorati e riassunti, se utile in forma aggregata, i valori ottenuti durante il monitoraggio | paragrafo A.9 | Devono essere riportati gli indicatori calcolati al fine di valutare il livello prestazionale |
| Risultati della verifica di tenuta delle vasche di contenimento (per gli anni in cui tale verifica è svolta) | piano di monitoraggio presentato dall'azienda | Solo per l'anno in cui è svolta la verifica. Deve essere indicato l'anno in cui è prevista la successiva verifica |

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).

Una copia del report ambientale deve essere conservata presso l'azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.